



## COMUNICATO STAMPA n. 147/24

Lussemburgo, 25 settembre 2024

Sentenze del Tribunale nelle cause T-446/21 | Commission de régulation de l'énergie/ACER, T-472/21 | RTE/ACER, T-476/21 | TransnetBW/ACER, T-482/21 | TenneT TSO e TenneT TSO BV/ACER, T-484/21 | Polskie sieci elektroenergetyczne/ACER e T-485/21 | BNetzA/ACER

### **Trasmissione di energia elettrica: il Tribunale annulla la decisione della commissione dei ricorsi dell'ACER in quanto quest'ultima non poteva derogare al quadro giuridico applicabile nell'ambito dell'adozione della metodologia per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso per la regione CORE**

*Il Tribunale ha altresì precisato i criteri giuridici che disciplinano la determinazione dell'ambito di applicazione di tale metodologia e altri elementi ad essa relativi*

Il funzionamento del mercato comune dell'energia elettrica implica l'esistenza di congestioni tra due zone di offerta, le quali devono essere trattate in modo coordinato. Tra i meccanismi esistenti per ridurre tali congestioni vi sono costose contromisure, segnatamente il ridispacciamento e gli scambi in controflusso, i cui costi devono essere ripartiti tra i diversi gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (TSO) in modo proporzionale.

Il 30 novembre 2020 l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha adottato, con la decisione n. 30/2020, la metodologia comune per la ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli scambi in controflusso (in prosieguo: la «metodologia per la ripartizione dei costi contestata») per la regione comprendente il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, vale a dire la regione cosiddetta «CORE». Secondo il diritto dell'Unione <sup>1</sup>, tale metodologia include soluzioni di ripartizione dei costi per le azioni aventi rilevanza transfrontaliera.

A seguito di ricorsi proposti avverso tale decisione, la commissione dei ricorsi dell'ACER, il 28 maggio 2021, ha confermato la medesima decisione.

Più autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e TSO hanno proposto ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea avverso la decisione della commissione dei ricorsi.

Nelle sue sentenze, il Tribunale rileva che le ricorrenti sostengono, in particolare, che la decisione è illegittima in quanto l'ACER ha erroneamente fissato un livello di tolleranza per i flussi di ricircolo, al fine di determinare la parte dei costi oggetto della metodologia per la ripartizione dei costi contestata che deve essere sostenuta dal TSO la cui rete accoglie flussi di ricircolo, rispetto alla parte che deve essere pagata dal TSO che ha causato tali flussi.

Secondo il diritto dell'Unione <sup>2</sup>, in primo luogo, il livello di tolleranza deve essere analizzato e determinato «per ogni confine tra singole zone di offerta». Né i TSO né l'ACER hanno effettuato l'analisi richiesta. La determinazione del livello di tolleranza effettuata dall'ACER si basa su un livello unico per tutte le zone di offerta nella regione CORE, con

la conseguenza che non si tiene affatto conto delle caratteristiche specifiche di tali zone e dei confini tra queste ultime. In secondo luogo, non è stata effettuata l'analisi normalmente richiesta per determinare il livello di flusso di ricircolo da attendersi senza congestioni strutturali. Orbene, in assenza di una tale analisi, il livello di tolleranza fissato dall'ACER non potrebbe essere conforme al requisito secondo cui tale livello deve corrispondere al livello di flusso di ricircolo da attendersi senza congestioni strutturali.

Pertanto, il Tribunale constata che **il livello di tolleranza fissato dall'ACER non rispetta tali requisiti del diritto dell'Unione.**

Non è ammesso, in linea di principio, alla luce del principio di legalità, che un'agenzia dell'Unione, quale l'ACER, possa derogare al quadro giuridico applicabile. Tuttavia, l'interesse connesso all'efficacia, a condizione che ciò corrisponda ad un'esigenza reale per garantire l'effetto utile delle disposizioni di cui trattasi, può giustificare l'esistenza di una competenza implicita che la autorizzi a determinare un livello di tolleranza in modo diverso da quello prescritto dal diritto dell'Unione.

Orbene, **l'ACER non ha dimostrato che fosse necessario adottare la metodologia per la ripartizione dei costi contestata senza poter attendere l'analisi richiesta dal diritto dell'Unione.** Di conseguenza, l'ACER non ha dimostrato che esistesse un'esigenza reale per garantire l'effetto utile delle disposizioni di cui trattasi che giustificasse il riconoscimento di una competenza implicita a suo favore. In ogni caso, la determinazione del livello di tolleranza effettuata dall'ACER non è in grado di garantire l'effetto utile di tali disposizioni. **L'ACER non era quindi neppure autorizzata a determinare in modo diverso un livello di tolleranza**, al fine di rispettare il termine che le era stato impartito per adottare la metodologia per la ripartizione dei costi contestata.

Il Tribunale constata altresì che <sup>3</sup> la commissione dei ricorsi non ha sufficientemente motivato la scelta del metodo utilizzato per la scomposizione dei flussi, che incide sulla ripartizione dei costi, cosicché non è possibile né per le ricorrenti conoscere le giustificazioni di tale decisione né per il Tribunale esercitare il suo sindacato giurisdizionale su quest'ultima. Pertanto, la decisione viola le forme sostanziali.

**Il Tribunale annulla dunque la decisione della commissione dei ricorsi nella parte in cui essa conferma la decisione n. 30/2020 dell'ACER.** Il Tribunale respinge tuttavia i motivi di ricorso vertenti sulla legittimità dell'ambito di applicazione della metodologia per la ripartizione dei costi contestata e sulla priorità attribuita ai flussi di ricircolo rispetto ai flussi interni, nella determinazione delle cause delle congestioni.

Più nello specifico, il Tribunale dichiara che la commissione dei ricorsi ha giustamente respinto il ricorso proposto avverso la metodologia per la ripartizione dei costi contestata per quanto riguarda il suo ambito di applicazione. Il Tribunale segnala in particolare che l'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943 non stabilisce quali siano gli elementi di rete da includere nell'ambito di applicazione di tale metodologia, ma riguarda la ripartizione dei costi generati dalle congestioni che devono essere ridotte in modo coordinato per garantire gli scambi interzonal. Su tale punto, il Tribunale precisa che l'irrevocabilità della capacità minima di ciascun elemento critico di rete è garantita nel modo più efficace mediante l'ottimizzazione delle contromisure attivate su tutti gli elementi di rete con un livello di tensione pari o superiore a 220 kV. Dunque, **la decisione impugnata, nella misura in cui conferma l'inclusione di elementi diversi dagli interconnettori in detto ambito di applicazione, non è contraria né all'articolo 74, paragrafo 4, lettera b), del regolamento 2015/1222 né all'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943.** Inoltre, il Tribunale segnala che l'inclusione degli elementi di rete interni nell'ambito di applicazione della metodologia non comporta incentivi contrari agli obiettivi dell'articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943. A tale riguardo, il Tribunale dichiara che sarebbe del resto contrario al principio di solidarietà energetica accettare che un TSO sia esentato dai costi che esso provoca per gli altri TSO sugli elementi non critici delle loro reti con i suoi flussi di ricircolo che superano il livello di tolleranza, anche se le contromisure su tali elementi contribuiscono a garantire gli scambi interzonal.

Per quanto riguarda la priorità attribuita ai flussi di ricircolo, il Tribunale constata che, nella metodologia per la ripartizione dei costi contestata, è stabilito un ordine di priorità tra i diversi tipi di flussi, secondo il quale i flussi di

ricircolo congestionanti che superano il livello di tolleranza sono identificati quali flussi che contribuiscono in via primaria a un eventuale sovraccarico, mentre i flussi interni congestionanti, dal canto loro, sono identificati quali flussi che contribuiscono solo in via secondaria a un tale sovraccarico. A questo proposito, **il Tribunale ritiene che il diritto dell'Unione<sup>4</sup> consenta di trattare in modo diverso, per la ripartizione dei costi delle contromisure, i flussi interni e i flussi di ricircolo che superano il livello di tolleranza**, atteso che una siffatta differenziazione appare giustificata alla luce della loro diversa natura, nel contesto della normativa di cui trattasi.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

**IMPORTANTE:** Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([T-446/21](#), [T-472/21](#), [T-476/21](#), [T-482/21](#), [T-484/21](#) e [T-485/21](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Articolo 74, paragrafo 1, del [regolamento \(UE\) 2015/1222](#) della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione.

<sup>2</sup> Articolo 16, paragrafo 13, del [regolamento \(UE\) 2019/943](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica.

<sup>3</sup> Nella causa T-482/21.

<sup>4</sup> Articolo 16, paragrafo 13, del regolamento 2019/943.